

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

59.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	506	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio con stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge</i>):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952);		LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442)		LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);
CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);		URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);
TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);		IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

	PAG.
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifi nanziamen to della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831)	506
PRESIDENTE	507, 508, 509
BOTTA, <i>Relatore</i>	507, 509
CALVETTI	509
LA BELLA	508, 509
TANI	509
Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
BONIFAZI ed altri: Rifi nanziamen to della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);	
BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587)	511
PRESIDENTE	511

La seduta comincia alle 10,20.

CARRA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, il deputato Busetto è sostituito dal deputato La Bella.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2; per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favo-

re dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate »; La Bella ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favo-

re delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni dei dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto »; Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti ».

Prego il relatore Botta di voler riferire alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

BOTTA, *Relatore*. Il Comitato ristretto si è riunito per esaminare più approfonditamente questa serie di provvedimenti relativi a diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali: dalla nostra Commissione era infatti venuta la richiesta di disporre di una sia pur sintetica panoramica delle varie esigenze del nostro territorio e delle leggi emanate in relazione a danni derivanti da calamità naturali, e di conoscere comunque sommariamente quanto si è fatto, si sta facendo, ed è necessario fare nell'ambito

del particolare settore di cui oggi ci occupiamo.

Devo dire in proposito che, in aggiunta ai provvedimenti al nostro esame, è in discussione al Senato il disegno di legge n. 2192, che prevede l'istituzione del servizio sismico ed offre nel contempo alcune indicazioni per la riparazione dei danni causati da calamità naturali nei comuni dell'alta Valnerina, in provincia di Perugia. Nessun provvedimento legislativo è stato preso invece — e se n'è parlato ieri nel Comitato ristretto — per ovviare ai danni causati dalla frana di Monte San Martino, nel territorio di Lecco.

A questo proposito, vorrei ricordare che l'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, aveva promesso la presentazione di un organico disegno di legge in proposito: oggi, nel momento in cui si decide di aprire al traffico la strada statale n. 36, si pone l'esigenza di un intervento dell'ordine di 3-400 milioni di lire. Per la verità mi rendo conto della difficoltà di inserire in un provvedimento di questo tipo, che ha trovato delle difficoltà proprio sul piano finanziario, modifiche alle quali prima facevo riferimento, salvaguardando nello stesso tempo la esigenza di accelerare al massimo l'approvazione dello stesso, ma ritengo comunque che il problema debba trovare soluzione.

Ritengo che sarebbe opportuno arrivare ad una analitica considerazione delle varie parti del disegno di legge in discussione, perché, per esempio, le parti interessate alla zona di Ancona hanno sollecitato un rinvio per poter esaminare con il Ministero del tesoro una ulteriore integrazione dei fondi previsti nel disegno di legge.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che ieri sera in sede di Comitato ristretto abbiamo esaminato in modo particolare la situazione relativa alla zona di Toscana per la quale non si prevedono ulteriori aumenti di spesa, se non emendamenti migliorativi al fine di effettuare delle diverse destinazioni delle somme stanziare, che per altro ci pongono nella necessità di dover chiedere i necessari pareri alla V Commissione bilancio.

Si potrebbe affrontare nel corso della seduta odierna il problema relativo alla zona di Pozzuoli esaminando gli emendamenti presentati dall'onorevole Conte che riguardano l'ulteriore integrazione di fondi da parte del Ministero degli interni; si potrebbe anche decidere per quanto riguarda le zone terremotate della Sicilia, e attendere per quanto riguarda la Calabria un esame più organico del provvedimento in discussione.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che l'articolo 9 del disegno di legge in discussione prevede il ricorso alla legge n. 2249 del 1865 per la determinazione della indennità di espropriazione, soluzione questa che sotto taluni aspetti potrebbe non essere in sintonia con la successiva legge n. 865 del 1971; inoltre, vi è una situazione del tutto particolare per quanto riguarda le abitazioni realizzate dalla GESCAL in quanto vi era una convenzione stipulata prima dell'entrata in vigore della legge n. 865 e una erronea interpretazione delle norme da parte dell'amministrazione comunale ha dato origine ad un contenzioso che rende necessaria una corretta interpretazione delle norme in vigore.

L'articolo 9 così come era stato formulato dal Governo dava la possibilità di utilizzare leggi precedenti alla legge n. 865, mentre con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto si limita questa possibilità.

PRESIDENTE. Dal momento che dobbiamo chiedere il parere alla V Commissione bilancio, ritengo che sarebbe opportuno riservare l'esame di merito del provvedimento ad una fase successiva. Per ora dobbiamo solo decidere se operare questo stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge ed inviare alla V Commissione bilancio per il prescritto parere, i relativi emendamenti, rinviando l'esame delle altre norme.

LA BELLA. Innanzi tutto desidero dire che il gruppo comunista si associa alle proposte formulate dall'onorevole Botta nel corso del suo intervento. Desidero inoltre formulare una osservazione di carattere più che altro di natura tecnica. Infatti laddove negli emendamenti si fa riferimento al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, si dovrebbe viceversa fare riferimento al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 e alla relativa legge di conversione.

Per quanto riguarda l'emendamento predisposto dal Comitato ristretto che proroga il termine per la presentazione delle perizie, vorrei fare osservare che con altro emendamento si estende la facoltà di beneficiare dei finanziamenti anche a coloro che hanno riportato danni bellici.

Ora, se non riapriamo i termini oltre che per la presentazione delle perizie, anche per quella delle domande, i danneggiati per eventi bellici non potranno ricostruire: oltre alla riapertura dei termini per la presentazione delle perizie a corredo delle domande, deve essere consentita la riapertura dei ter-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1975

mini anche per la presentazione delle domande. In proposito le preoccupazioni del Ministero del tesoro — che condividiamo appieno — non hanno ragion d'essere: la riapertura dei termini per la presentazione delle domande si riferisce soltanto alla ricostruzione del centro storico, che è stato tutto distrutto e relativamente al quale il piano di ricostruzione ha censito tutti i fabbricati distrutti dal terremoto. Non c'è quindi la possibilità che qualcuno si inserisca, per usufruire di queste provvidenze senza averne diritto.

Ad avviso del gruppo comunista, è opportuno che queste osservazioni vengano tenute presenti, negli emendamenti che debbono essere trasmessi alla V Commissione bilancio.

BOTTA, *Relatore*. Penso che sia possibile farlo successivamente.

TANI. È necessario farlo subito perché lo inserimento di un termine per la riapertura delle domande farebbe tornare il provvedimento alla V Commissione bilancio.

BOTTA, *Relatore*. Sono d'accordo perché la modifica venga apportata immediatamente. Ieri mi ero riservato anche di presentare un emendamento riguardante l'IMI: lo faccio ora.

Con il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, era prevista la possibilità di ricorso al credito agevolato ed a tal fine era costituito un fondo speciale di duecento milioni presso l'IMI. Poiché sulla base della norma citata non è stato possibile utilizzare quei fondi, con l'articolo 39-*septies* della legge successiva del 1973 è stata fissata la procedura necessaria per ottenere i crediti agevolati. Nel contempo, però, non è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande, che con la legge precedente era stato fissato al 30 giugno 1971.

Si tratta di fondi che servono a concedere crediti agevolati e quindi ad incentivare le attività commerciali e professionali del centro storico di Toscana ed è necessario riaprire i termini per poter utilizzare i fondi in questione.

LA BELLA. Prego il relatore di adoperarsi perché il parere della V Commissione bilancio sia formulato nel più breve tempo possi-

bile: ogni giorno di ritardo significa una nuova perdita.

BOTTA, *Relatore*. Farò il possibile. Del resto, penso che il Comitato ristretto sarà convocato per la prossima settimana.

CALVETTI. In quella sede occorrerà trovare il modo di includere il problema degli interventi conseguenti alla frana del monte San Martino. Ringrazio l'onorevole Botta per quanto ha detto, ma non vorrei che rimanesse una delle tante adesioni morali. La frana in questione, del resto, è avvenuta nel 1969.

PRESIDENTE. La proposta del relatore è di procedere allo stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge e di trasmettere alla V Commissione bilancio gli emendamenti a tali articoli predisposti dal Comitato ristretto, integrati con quelli presentati dal deputato La Bella e dal relatore.

Assicuro il deputato Calvetti che la Commissione terrà nella dovuta considerazione la questione relativa alla frana di Monte San Martino.

Pongo in votazione la proposta del relatore di procedere allo stralcio degli articoli 9 e 10 del disegno di legge.

(È approvata).

Propongo il seguente nuovo titolo del testo stralciato: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 ».

(È approvato).

Avverto che il testo predisposto dal Comitato ristretto degli articoli 9 e 10, integrato con gli emendamenti suggeriti dall'onorevole La Bella e dal relatore, risulta così modificato:

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Toscana nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5), limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6, 8, 10 e 11, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

ART. 3.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole: « fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di

Tuscania i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati ».

ART. 6.

Le somme dovute dalla amministrazione finanziaria dello Stato al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1971, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il 1972.

ART. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

ART. 8.

I proprietari degli edifici ubicati nel centro storico del comune di Tuscania, ricostruiti in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dai rimborsi previsti dal decreto ministeriale 7 giugno 1972, avente ad oggetto la determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione dei terremoti verificatisi nel febbraio e nel luglio 1971.

ART. 9.

Alla lettera h) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973,

n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole: « ivi compresi gli immobili che abbiano riportati danni bellici, per i quali, a causa del sisma, non si sia potuto procedere alle ripartizioni o ricostruzioni ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, convertito nella legge 25 giugno 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini della ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 dicembre 1976 ».

Il relatore onorevole Botta propone che tale testo sia trasmesso alla V Commissione bilancio per il necessario parere, dato che esso comporta un'onere ed una diversa utilizzazione dei fondi stanziati.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Avverto che il seguito della discussione delle norme stralciate dal disegno di legge, è, in attesa del parere della V Commissione, rinviato ad altra seduta.

Ritengo anche opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, per la parte non stralciata, e delle proposte di legge abbinate.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »; Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

L'onorevole relatore Lapenta, a seguito dei contatti avuti con i vari gruppi, chiede il rinvio della discussione alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
